



COMUNE DI PONZANO VENETO
PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO DI
POLIZIA URBANA

(Aggiornato al 15 maggio 1953 giusta nota 05/05/1953 n.
16015.32 del Ministero dell'Interno)

Titolo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Il presente regolamento è obbligatorio a norma di legge, così nell'interno Della frazione Capoluogo come nelle adiacenze Della medesima nei casi espressamente indicati.

Art. 2

Si considera adiacenze del Capoluogo:
Ponzano
Merlengo

Art. 3

Per l'osservanza e l'esecuzione del presente regolamento il Sindaco esercita la Polizia urbana sopra gli oggetti in esso indicati a mezzo degli agenti municipali.

Art. 4

Nei casi e nelle materie attinenti alla Polizia urbana, non previsti nel presente Regolamento, il Sindaco provvede in virtù e in conformità dei poteri che gli sono dalle leggi conferiti.

Art. 5

Col giorno dell'attivazione del presente Regolamento restano abrogati il Regolamento anteriore e le consuetudini contrarie al presente Regolamento se derivanti dall'applicazione del Regolamento abrogato.

Art. 6

Un esemplare del presente regolamento/i starà sempre esposto nella sala del palazzo municipale a comodo di chiunque ne volesse prendere cognizione. Verrà pure provveduto a che ne sia posto in vendita un conveniente numero di esemplari, affinché chiunque possa farne acquisto per un prezzo non maggiore di quello che sarà determinato.

Art. 7

Le licenze, i permessi e le autorizzazioni rilasciate dal Sindaco a termini del Presente Regolamento, quando non sia altrimenti disposto, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, con decorrenza del giorno del rilascio.

Il giorno Della decorrenza non è computato nel termine.

**TITOLO II
COMMESTIBILI E BEVANDE****Art. 8**

I venditori non possono sotto alcun pretesto rifiutare di vendere i generi alimentari di prima necessità al prezzo delle tariffe o del calmiere in tutta quella quantità di cui sono provveduti, almeno limitatamente al bisogno della famiglia del richiedente.

Art. 9

I fornai e i venditori di pasta in genere devono tenere i loro negozi costantemente provvisti di pane, farina e pasta in quantità sufficiente al bisogno dei consumatori locali.

Art. 10

E' proibito a ciascun venditore di pane di venderlo a numero, dovendo da tutti indistintamente essere venduto a peso.

Art. 11

Gli esercenti dei negozi e degli esercizi di vendita del Comune devono osservare l'orario e calendario d'apertura e di chiusura determinati con l'apposito Decreto prefettizio, con le prescrizioni di leggi e regolamenti in materia, eccezione fatta per l'orario degli esercizi pubblici, la cui disciplina è regolata dall'articolo 96 del T.U. delle leggi di P.S. 18/6/1931 n.773.

Art. 12

Le disposizioni di orario si riferiscono a tutte indistintamente le attività commerciali, siano esse esercitate da privati, da società, da Cooperative di consumo, da produttori o da Enti, e ciò indipendentemente dal fatto che siano adibiti alla vendita solo datori di lavoro o anche prestatori d'opera.

Art. 13

Nei negozi nei quali siano esercitati vari generi di commercio, sottoposti a regime differente alla chiusura, sia per l'orario che per il calendario, dovrà essere fatta osservare la disciplina riferentesi all'attività prevalente.

Durante il periodo in cui l'orario o il calendario consentissero l'apertura dell'esercizio quando le corrispondenti aziende esercitanti la vendita di queste ultime merci.

Uguale criterio di sospensione di vendita dovrà essere osservato e fatto osservare alle rivendite di generi di monopolio tanto per quello che si riferisce all'orario del calendario normale, quanto per quello che si riferisce al pomeriggio della domenica.

Art. 14

All'osservanza dell'orario e del calendario stabiliti per le aziende e commerciali fisse sono pure tenuti i venditori ambulanti salvo per fiere tradizionali, per le quali potranno essere concesse particolari deroghe di volta in volta, con motivata deliberazione dell'autorità competente.

Ai soli posteggianti fissi in area pubblica sarà consentito di non sospendere la loro attività durante la chiusura del mezzogiorno.

Art. 15

Gli orari suddetti non vincolano in nessun modo la presentazione di lavoro dei dipendenti, che viene invece regolata dai rispettivi contratti di lavoro e delle leggi vigenti in materia.

Art. 16

E' consentito al commerciante, scaduto l'orario di chiusura, di servire la clientela che fosse già in negozio.

Art. 17

E' consentita, inoltre, una protrazione di mezz'ora sull'orario di chiusura prescritto per il pomeriggio nei giorni di vigilia a quelli per i quali è fissata la chiusura totale, fatta eccezione del sabato.

Art. 18

Per eventuali necessità dovute ad esigenze create da particolari ricorrenze, potranno essere determinate speciali deroghe all'orario in vigore, a seguito, però, di autorizzazione prefettizia.

Art. 19

In caso di trasgressione saranno applicate le sanzioni previste dal R.D.L. 22 febbraio 1934, n.370 sul riposo domenicale.

Art. 20

Gli esercenti di mulini devono munirsi della licenza prevista dalla legge 7/11/949 n.857, sulla macinazione dei cereali e uniformarsi alle prescrizioni vigenti in materia di produzione di sfarinati. In essi saranno tenute stadere e misure legali a disposizione degli avventori.

I mugnai devono consegnare agli avventori la farina del loro grano e non sostituirla con altra.

Art. 21

E' proibito ai mugnai di badare od alterare in qualsiasi modo il grano loro affidato e le farine risultanti, conservando l'uno e l'altra in luogo asciutto e sono obbligati ad eseguire la macinazione con ogni diligenza.

Art. 22

E' poi vietato ai mugnai di macinare granaglie alterate dal verderame o in altro modo avariate, senza il permesso dell'Autorità municipale.

Art. 23

Chiunque esponga al pubblico per la vendita merce di qualsiasi specie, è tenuto ad indicarne il prezzo, mediante cartellini redatti a caratteri chiari e ben visibili, apposti sui singoli oggetti.

Art. 24

Negli spacci di commestibili e specialmente di pane, pasta e farina deve conservarsi la massima nettezza dei locali, banchi, cesti vasi e di tutti gli utensili relativi all'esercizio. Il pane e la pasta devono essere coperti da veli od altro, tanto nei negozi come durante il trasporto lungo le vie; per la vendita del pane, vige la disposizione di cui all'art.12 della legge7/11/1949 n.857, che fa obbligo di conservarlo in appositi scaffali o vetrine. E' inoltre vietato negli spacci commestibili di avvolgere le sostanze alimentari con carta usata, stampata o preparata con gesso, albume, larite o altro materiale, che si presta a frode nel peso o che sia colorata con sostanze nocive o che ceda facilmente il colore.

Art. 25

Le bilance, le stadere, i pesi, le misure devono tenersi sempre puliti e in luogo accessibile ai compratori.

Art. 26

La vendita del pesce fresco è permessa a chiunque ne sia autorizzato, ma non può farsi che nelle distinte località Della piazza, determinate dall'ufficio Municipale.

Il pesce deve tenersi in recipienti puliti, ovvero sopra banchi o tavoli di marmo o coperti di lamiera zincata, dove sia facile il lavaggio e lo scolo dell'acqua.

Art. 27

Nello smercio del pesce e degli altri commestibili impregnati di acqua, come merluzzi e simili, devonsi usare bilance con la coppa formata a grata o traforata.

Il pesce deve confermarsi nelle ghiacciaie e il suo trasporto deve farsi in casse o in carriole chiuse o coperte.

Il pesce che nel giorno di mercato rimane invenduto e viene riportato in vendita nel successivo giorno deve tenersi distinto mediante una tavoletta di legno posta sul banco e portante la parola "rimasto".

Art. 28

Il merluzzo, il baccalà e simili che somigliansi vendere ammoliti devonsi porre dai pizzicagnoli in acque pure e non possono essere tenuti in vendita se non dopo che siano stati ben lavati.

Anche in questo caso gli esercenti devono cambiare giornalmente od anche più volte al giorno l'acqua in cui il pesce trovasi immerso, versandovi nei canali o vasche destinate a ricevere l'acqua immonda ed evitando soprattutto di spargerla sul terreno.

Art. 29

Nessuno può attivare una fabbrica di birra o di acque gassose senza aver ottenuto la speciale licenza prescritta dagli artt.20 e 21 del R.D. 29/10/931, n.1601-1609 e senza la licenza di cui al D.M. 8/7/924 modificato col D.L. 26/4/945 n.223, T.U. delle disposizioni legislative per l'imposta sulla fabbricazione della birra.

Il direttore Della fabbrica è tenuto ad apporre un contrassegno speciale della stessa tanto sui recipienti interni che alle bottiglie che si esportano dalla fabbrica, o vengono vuotate o consumate sul luogo.

La bevanda che l'imprenditore si faccia spedire da altre fabbriche può essere da lui posta in commercio soltanto sotto la sua responsabilità.

Art. 30

Per quanto riguarda la vendita delle carni fresche e congelate, le macellazioni pubbliche e private, i laboratori e la vendita di carni insaccate, scalate o comunque preparate, la vendita di carni di animali abbattuti o morti per malattia o per traumi o per altre cause, l'importazione e l'esportazione delle carni fresche e congelate, viene fatto espresso richiamo e riferimento al Regolamento speciale del Comune approvato in conformità di quanto dispone l'art.8 del R.D.L.20 dicembre 1928,3298 ed il R.D.L. 26/9/930, n.1458, contenete norme per la disciplina Della vendita di carni fresche e congelate.

Art. 31

Le carni poste in vendita devono tenersi nell'interno del negozio sospese a lunghi ganci in modo che stiano aderenti alle pareti e che riescano facilmente visibili ad ogni compratore. Esse non possono mai tenersi sospese alle porte dalle botteghe o lungo i muri esterni dalle medesime.

E' altresì vietata la vendita dalle carni fuori dei negozi od in forma ambulante.

Art. 32

L'ufficiale sanitario, i vigili urbani od altri incaricati comunali potranno ispezionare tanto di giorno che di notte i luoghi di confezionamento e di vendita del pane, nonché i magazzini e i negozi di generi alimentari.

Art. 33

Ai sensi dell'art.262 del vigente T.U. delle leggi sanitarie, le persone addette alla preparazione, manipolazione, vendita di alimentari, e bevande devono aver subito, con esito favorevole, la vista dell'Ufficiale sanitario.

Art. 34

Negli stabilimenti di produzione di sostanze alimentari, nelle fiere e mercati, negli esercizi pubblici, negli spacci di generi alimentari, nelle stalle di qualsiasi specie, dovranno osservarsi le vigenti disposizioni per la lotta contro le mosche.

TITOLO III

SALUBRITA' PUBBLICA

Art. 35

Le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas od altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi approvate coi Decreti Ministeriali 12 Luglio 1912 e 26 febbraio 1927.

La prima classe comprende quelle che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni (vedasi allegato A); la seconda quelle che esistono speciali cautele per la incolumità del vicinato (vedasi allegato B).

Una industria manifattura la quale sia iscritta nelle prima classe, può essere permessa quante volte l'industriale che la esercita provi che per la introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocimento alla salute del vicinato.

Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura, sia compresa nel sopra indicato elenco, deve 15 giorni prima darne avviso per iscritto al Sindaco, il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, può vietare l'attivazione e subordinarla a determinate cautele.

Art. 36

Quanto a vapori, gas o altre esalazioni, scoli di acque, rifiuti solidi o liquidi provenienti da manifatture o fabbriche, possono riuscire di pericolo o di danno per la salute pubblica, il Sindaco prescrive le norme da applicare per prevenire o impedire il danno o il pericolo e si assicura della loro esecuzione ed efficienza.

Art. 37

Nessuno può impiantare od esercitare alcuno degli stabilimenti o depositi accennati nell'art.35 senza uno speciale permesso dell'Autorità municipale, osservati gli artt.63,64 e 65 della legge di P.S. 18 giugno 1931, n.773 (Testo Unico).

Le domande di permesso devono contenere l'indicazione e la descrizione del luogo dove si vuole attivare il divisato stabilimento o deposito, la precisa spiegazione di quanto si vuol eseguire, del metodo, della quantità approssimativa dei prodotti e delle sostanze che si vogliono adoperare, e delle cautele che si devono o intendono praticare a guarentigia del vicinato e degli operai.

Art. 38

Il Sindaco su tale istanza procede, a spese del richiedente, a tutte quelle ispezioni tecniche e verificazioni che fossero del caso per accertarsi che lo stabilimento o deposito non sia per recar danno, incomodo o pericolo al vicinato, sentiti anche, ove occorra, l'Ufficiale Sanitario e la Commissione comunale edilizia, ed esige dal richiedente le spiegazioni che si reputassero opportune.

Art. 39

Qualora trattasi di stabilimento o deposito appartenente alla prima categoria (Allegato A), il Sindaco pubblica, inoltre, con apposito avviso, la fatta domanda per le eventuali opposizioni degli interessati in un termine non minore dei quindici giorni.

Decorso questo termine ed esaminate le opposizioni per avventura presentate, la Giunta Municipale delibera sulla richiesta autorizzazione e provoca, ove sia necessaria, la decisione Della Superiore Autorità amministrativa.

La deliberazione che accorda o nega la licenza, viene notificata anche a coloro che avessero presentata opposizione affinché, se si credono gravati, possano reclamare al Prefetto che provvede sentito il Consiglio Sanitario provinciale e, se occorre, l'Ufficio del Genio civile in conformità di quanto dispone l'ultimo comma dell'art.64 del citato T.U. delle leggi P.S. 18 giugno 1931, n.773.

Art. 40

Per gli stabilimenti compresi nella categoria (allegato B), la Giunta Municipale, compiute le opportune verificazioni, delibera senz'altro sulla chiesta licenza.

In ogni caso il Sindaco, prima di rilasciare la licenza, può chiedere una visita sopralluogo con perizia di uno o tre tecnici, come la può chiedere chiunque intenda reclamare contro l'autorizzazione da concedersi.

Art. 41

Le pratiche occorrenti per ottenere la licenza di aprire alcuni dei predetti stabilimenti o depositi di I e II categoria sono richieste anche nel caso che si voglia semplicemente traslocarli, o che vi si volessero introdurre modificazioni che ne mutino la natura.

Art. 42

Nelle licenze per la istituzione dello stabilimento o deposito vengono indicate le condizioni e le cautele alle quali l'Autorità comunale intende vincolare il permesso.

Questa può sempre e in ogni tempo ordinare visite e ispezioni per accertare l'osservanza delle prescrizioni e per stabilire altre, ove se ne presenti il bisogno.

Art. 43

Le licenze sono trasmissibili da uno ad altro concessionario, purché non vi si oppongano le leggi vigenti e ne sia fatta in ogni caso denuncia documentata al Comune.

Art. 44

Per gli stabilimenti o depositi già esistenti all'epoca dell'attivazione del presente Regolamento il Sindaco, eseguite le opportune investigazioni, potrà assoggettare la continuazione dell'esercizio a speciali condizioni nell'interesse della pubblica sicurezza e dell'Igiene, ed anche procedere, ove occorre, alla loro soppressione in conformità delle leggi vigenti.

Art. 45

La tabella degli stabilimenti e depositi permessi in relazione alle precedenti disposizioni fa parte integrante del presente Regolamento e verrà con esso pubblicata a norma di legge.

Art. 46

Salvo quanto è disposto dall'art.63 e segg. del T.U. delle leggi di P.S. 19 giugno 1931 n.773 e del relativo Regolamento 6 maggio 1940 n.635, nell'abitato è vietato tenere materialmente esplodere ed infiammabile oltre il quantitativo occorrente per lo spaccio giornaliero al minuto per il quale è necessario il permesso dell'Autorità comunale.

Occorrendo tenere depositi o magazzini di tali materiali l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni delle leggi e del Regolamento sopra citati ed a quelle di cui ai Decreti del Ministero dell'Interno 31 luglio 1934 e 12 maggio 1937 circa "Norme di sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego e il trasporto di olii minerali".

Art. 47

I veicoli carichi di concime, o di altro materiale luride devono essere muniti di validi ripari, atti ad impedirne la caduta sulla pubblica via, e il carico dovrà essere coperto di stame od altro materiale adatto per diminuire le molestie esalazioni, osservate, s'intende, le prescrizioni del Regolamento d'igiene per le ore del trasporto in ottemperanza a quanto disposto dalle legge 20 marzo 1941 n.366, sulla raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Art. 48

Sono vietati, nell'interno delle case, depositi, anche temporanei, di immondizie a norma della legge 29/3/928, n.858 per la lotta contro le mosche.

Art. 49

Gli agenti municipali hanno libero accesso nei cortili e nelle case per accertare lo stato delle fogne e l'eventuale presenza di depositi di immondizia.

TITOLO IV
NETTEZZA CONSERVAZIONE E OCCUPAZIONE DEI LUOGHI PUBBLICI

Art. 50

E' proibito spargere, per qualsiasi motivo, sulle strade dell'abitato, strame, paglia od altre materiale.

Art. 51

E' vietato gettare sulla pubblica via e sui tetti, sia di giorno che di notte, acque, immondizie, spazzature e qualunque altra cosa che possa recar danno od incomodo al pubblico, come pure lasciar gocciolare acqua od altro nell'innaffiamento dei fiori, nella pulitura dei veicoli o per altra causa.

Art. 52

La terra, le pietre e i frantumi di materiale di scavo o demolizione non si devono scaricare in altri luoghi pubblici, fuorché in quelli designati dall'Autorità Municipale.

Art. 53

Ai venditori di frutta, verdura e di altri commestibili con banchi o carrette è prescritto di tener sempre pulito il suolo che occupano.

Art. 54

E' vietato di smuovere o guastare in alcun modo il selciato del suolo pubblico.
E' vietato altresì danneggiare o insudiciare in qualsiasi modo i monumenti, le opere od altri manufatti pubblici, come pure i muri esterni di qualunque fabbricato pubblico o privato, sotto pena dell'ammenda di L.1000 a L.5000, salva e riservata l'azione di danno.

Art. 55

Non si possono affiggere sui muri dei fabbricati prospicienti le vie pubbliche manifesti o scritti, salvo quanto dispongono in materia le leggi vigenti.

Art. 56

E' proibito, sotto pena dell'ammenda da L.100 a L.1000 di soddisfare i bisogni corporali lungo le vie negli spazi pubblici dell'abitato, fuori dei luoghi a ciò destinati.

Art. 57

Non sono permessi, né tollerati nelle vie i balconi sporgenti dalle case, fatti esclusivamente in legno, né i fienili aperti verso strada.

Art. 58

E' proibito gettare immondizie di qualsiasi natura sotto le pubbliche fontanelle, di lavarvi panni, verdure od altro e di collocarvi in permanenza secchi, tinozze e simili.

Art. 59

E' vietato lavare e risciacquare botti, tini ed altri recipienti da cantine sulle pubbliche vie. Tali operazioni devono compiersi nelle immediate vicinanze di un corso d'acqua, per modo che le acque sudicie possano venir riversate nel canale e non sulla pubblica via.

Art. 60

Gli stillicidi delle case, come pure le acque nascenti o gli infiltramenti dovranno, a cura dei proprietari, raccogliersi o smaltirsi nell'interno delle abitazioni. Quando ciò non fosse possibile, dovranno sempre a loro spese, essere incanalati e riversati sulla strada pubblica con un solo sbocco posto al livello della via, quando non esista la fognatura stradale.

Le acque da riversare sulle vie pubbliche dovranno essere immuni da materie impure liquide o solide e non dovranno emanare nocive esalazioni.

Art. 61

E' vietato danneggiare in qualsiasi modo alberi, i sedili, le aiuole e i viali pubblici. Per i trasgressori è prevista l'ammenda da L.1000 a L.5000 salva e riservata l'azione per i danni eventuale arrecati.

Art. 62

Il Monumento ai Caduti e il Viale della Rimembranza sono considerati pubblici Monumenti a sensi della Legge 21 marzo 1926 n. 559.

Chi li sfregia, deturpa o danneggia in qualsiasi modo è punito con l'ammenda da L. 1.000 a L. 5.000, salva l'azione di risarcimento e le eventuali sanzioni del Codice penale.

Art. 63

E' vietato tenere sui prospetti dei terrazzi, sui balconi o sulle finestre e, in generale sulle parti esterne delle case prospicienti le pubbliche vie, insegne, casse, vasi od altri oggetti che non siano assicurati in modo da rendere impossibile la caduta.

Art. 64

E' vietato appendere oggetti sudici, biancheria od altro, di batterli, scuoterli od esporli ad asciugare ai balconi, alle finestre o in altri luoghi verso le strade pubbliche.

Art. 65

La neve, anche in caso di straordinaria quantità, non può essere portata, depositata o gettata sulla pubblica via dai cortili o da altri luoghi interni, dalle case, né dai tetti, senza il permesso dell'Autorità Municipale, da accordarsi soltanto nei casi affatto speciali e giustificati e con quelle cautele e prescrizioni che fossero ritenute necessarie.

Ogni proprietario di fabbricati ha l'obbligo di sgombrare dalla neve il marciapiede prospiciente per tutta la lunghezza dell'edificio, a scanso di esecuzione d'Ufficio. La disposizione contenuta nel precedente comma è applicabile solamente ai fabbricati prospicienti le vie.

Art. 66

In occasione di mercati, fiere e sagre, come negli abituali posteggi sul suolo pubblico, osservate le disposizioni generali di Polizia, nessuno può prendere posto se non col preventivo permesso dell'Autorità Municipale, nei luoghi della medesima destinati e contro pagamento anticipato della tassa di posteggio.

Art. 67

Nelle disposizioni dei banchi, delle merci e del bestiame, dovrà sempre lasciarsi libero transito ai passanti e ai veicoli e libero accesso alle case, alle botteghe e ai magazzini.

TITOLO V SICUREZZA, TRANQUILLITA' E MORALITA' PUBBLICA

Art. 68

I proprietari, inquilini o amministratori hanno l'obbligo di togliere il ghiaccio che si formasse a guisa di cannelli alle grondaie dei tetti, alle balconate e in altre sporgenze degli edifici, usando le precauzioni necessarie a prevenire il pericolo dei passanti.

Art. 69

E' obbligo dei proprietari riparare i loro fabbricati prospicienti le pubbliche vie e di mantenere in buono stato i tetti, i cornicioni, le balconate, i terrazzi, ecc., in modo di allontanare ogni pericolo per i passanti, salve le speciali prescrizioni del Regolamento Comunale di edilizia.

Art. 70

I proprietari medesimi sono pure obbligati a riattare i canali pluviali dei tetti verso la pubblica via, tosto che per vetustà od altro siansi bucati od altrimenti guasti in modo da lasciar cadere l'acqua con danni ed incomodo dei passanti.

Non prestandosi essi all'adempimento di tale obbligo dopo l'intimazione fattane dall'Autorità Comunale, le riparazioni verranno eseguite d'ufficio a loro spese, salva l'applicazione dell'incorsa penalità.

Art. 71

Per le case affatto sprovviste di cortile e di adiacenza rustica, nelle quali non sia possibile collocare il pozzetto del lavandino, il Comune potrà concedere in via precaria e con l'erezione di apposito atto, che il pozzetto medesimo venga collocato nel sottosuolo stradale purché sia munito di chiusino a perfetta tenuta e in pietra naturale o artificiale, osservata la tariffa per le concessioni precarie e le vigenti disposizioni del Regolamento di Polizia stradale.

Art. 72

I luoghi di pubblico passaggio che si trovassero scavati od ingombri di ponti, materiali o puntelli devono essere circondati da opportuni ripari e illuminati durante la notte con sufficienti fanali sotto pena dell'ammenda non inferiore a L. 1.000.

Alla stessa pena soggiace chi toglie i ripari o segnali prima che sia cessato il periodo per la pubblica incolumità.

Art. 73

E' proibito recar danno in qualsiasi modo agli impianti della pubblica illuminazione e alle fontane pubbliche. Il contravventore, ovvero l'esercente la patria potestà, ove trattisi di minorenni, incorre nell'ammenda non minore a L. 1.000, oltre l'obbligo di risarcire il danno arrecato, salva e riservata l'azione penale.

Chiunque spenga per malizia o per ischerzo le luci pubbliche durante la notte è punito con l'ammenda di L. 1.000.

Art. 74

E' vietato abbandonare senza custodia in qualunque tempo e in luogo pubblico, cavalli od altri animali da tiro o da soma, o di affidarne la guida o la custodia a persone non idonee. Equivale ad abbandono il legare l'animale ad un'inferriata od altro sulla pubblica via, senza alcuna persona idonea che lo custodisca.

Art. 75

E' fatto obbligo ai detentori e conduttori di tori, aventi due o più denti di adulto, quando sono presentati alla visita delle Commissioni di approvazione per la monta, a dotare i medesimi animali di anello nasale di contenzione, in modo da non recare altrui nocumento o danno.

Art. 76

E' vietato l'accesso ai campanili delle chiese a chiunque non sia di servizio.

I contravventori saranno puniti con ammenda non inferiore a L. 100., salva e riservata l'azione per i danni eventualmente arrecati.

L'uso delle campane delle chiese dev'essere limitato alle necessità delle funzioni religiose e potrà essere oggetto di speciale convenzione fra l'Autorità Amministrativa ed Ecclesiastica.

Art. 77

E' proibito bagnarsi e addestrarsi al nuoto nelle acque che trovansi nel territorio del Comune, fuori dei luoghi, delle stagioni e delle ore che saranno fissate dall'Autorità Municipale nell'interesse della sicurezza pubblica e dei buoni costumi.

Art. 78

Sono proibiti nelle piazze, nelle vie, lungo i pubblici passaggi e in qualunque luogo pubblico o privato, se non recinto, i giuochi della palla, del pallone, del calcio o simili, delle bocce, della trottola e gli altri giuochi pericolosi od incomodi ai passanti; come pure quei sollazzi o schiamazzi che possono turbare la pubblica tranquillità ed offendere la decenza e la sicurezza personale dei cittadini, a norma dell'art. 659 del C.P.

Sono proibite, del pari, le grida, il lancio di materiale esplosivo e atti consimili che potessero recare spavento o molestia al pubblico.

Art. 79

E' vietato nei luoghi pubblici di gettare pietre, palle di neve od altri oggetti atti ad offendere, e così pure di pattinare sul ghiaccio e sui marciapiedi.

E' proibito del pari il giuoco dei carrettini a pattino sui marciapiedi e sulle trottatoie.

Art. 80

Le falci, le seghe, i ferri ed altri utensili taglienti od atti a ferire devono trasportarsi sempre in modo da escludere qualunque pericolo di offesa o danno alle persone o alle cose.

I fornelli che si tengono all'ingresso delle botteghe per cuocere castagne od altro devono essere custoditi in modo che non ne possa derivare pericolo o molestia ai passanti od ai vicini.

Art. 81

Tutti i generi che possono facilmente lordare; come carbone, farina, lardo, ecc. devono tenersi nell'interno delle botteghe, o entro i limiti assegnati se si tratta di vendita sulla piazza.

A tutti i barili, cesti, fornelli od altro che si tengono sul limitare delle botteghe di pizzicagnolo, fornaio, ecc. dev'essere posto intorno un riparo decente. Saranno, infine, osservate tutte le norme emanate dal Ministero dell'Interno a sensi di Legge 29 marzo 1928, n.858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche. I contravventori saranno puniti a termini dell'art. 3 della legge suddetta.

Art. 82

Dalle ore 13.00 alle ore 15.00 e dopo le ore 21.00 gli apparecchi radiofonici, nell'interno dell'abitato, devono essere usati in modo da non turbare in alcun modo la pubblica quiete.

La stessa limitazione vale anche per le radiodiffusioni e le orchestre poste sia all'interno che all'esterno dei pubblici edifici.

Art. 83

Dalle ore 23.00 all'alba successiva, è assolutamente vietato l'uso delle segnalazioni acustiche da parte degli autoveicoli.

Art. 84

Gli autoveicoli, (automobili, autocarri, autobus, ecc.) ed i motocicli, motocarrozze, motocarri, motofurgoncini, micromotori e simili, devono essere provvisti di un apposito apparecchio silenziatore atto ad eliminare i rumori e le emanazioni moleste. Tale apparecchio deve essere costantemente mantenuto in perfetta efficienza. In particolare quello dei motocicli, motocarri e simili deve essere munito di speciale diaframma atto a ridurre ulteriormente la pressione e la velocità di afflusso di gas di scarico in maniera tale da consentire una silenziosità maggiore di quella normale. E' assolutamente vietato l'uso dello scappamento libero durante la circolazione dell'abitato.

Art. 85

E' altresì vietato, specialmente nelle ore serali e notturne, recare disturbo al riposo dei cittadini, ed alla pubblica quiete con canti, schiamazzi, voci o l'uso di strumenti sonori.

TITOLO VI
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PREVENZIONE DEGLI INCENDI.

Art. 86

Per allontanare e/o prevenire il pericolo d'incendio dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:

- a) gli edifici e le case dove esistono fuochi dovranno essere muniti di apposite canne con torrette al di sopra del tetto;
- b) i proprietari od inquilini dovranno far spazzare almeno due volte all'anno, e precisamente in primavera e in autunno, i camini, a scampo di esecuzione d'ufficio;
- c) le case sul cui tetto sono aperte le finestre di fabbricati attigui più alti dovranno avere i fumaioli ad un'altezza tale da evitare danni od incomodi ai vicini;
- d) nelle stalle, nei fienili e in luoghi dove son riposti legna, carbone paglia o altra materia facilmente infiammabile, e nei fabbricati adibiti ad azienda agricola, è vietato usare mezzi antiquati di illuminazione, che vanno sostituiti con impianti elettrici razionalmente eseguiti. Devono costruirsi, nei fabbricati rurali, adatti tagliafuoco in muratura, opportunamente distribuiti, e sporgenti almeno un metro sopra il tetto.
- e) fuori dai camini e in vicinanza delle abitazioni non si possono accendere fuochi;
- f) l'ammasso di fieno, della paglia e delle altre materie facilmente combustibili, nei magazzini, nei fienili e in altri cumuli dev'essere fatto in modo da escludere ogni pericolo d'incendio.

Art. 87

In caso d'incendio:

- a) i presenti all'incendio sono obbligati a prestare l'opera loro nell'estinzione, compatibilmente alle loro forze e condizioni;
- b) nessuno potrà impedire l'uso delle proprie vasche, cisterne, pozzi o serbatoi, né quello dei propri utensili atti allo scopo e non potrà opporsi a che gli addetti all'opera di estinzione si introducano nella sua casa e sui tetti coi relativi attrezzi, ove lo richieda il direttore dell'opera di spegnimento, salva la rifusione dei danni a carico di chi di ragione;
- c) qualora l'incendio accada di notte i vicini non potranno rifiutarsi d'illuminare le finestre e i luoghi che venissero indicati dall'Autorità.

Art. 88

E' proibito accendere, senza il permesso dell'Autorità di P.S. tanto di giorno che di notte, razzi od altri fuochi artificiali, fuochi e falò fra le vie e le piazze pubbliche o nelle vicinanze dell'abitato.

Art. 89

Il Sindaco, prima di rilasciare o rinnovare i prescritti permessi, licenze, concessioni o autorizzazioni per l'impianto, l'ampliamento o la modifica di stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo d'incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente regolamento dovrà farsi esibire dall'interessato il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato

dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, dal quale devono risultare le prescrizioni da osservare e le condizioni di esercizio cui deve essere sottoposta la concessione della licenza per quanto riguarda la prevenzione incendi.

Art. 90

Quando fra le prescrizioni da osservare, vi siano anche particolari lavori da eseguire, prima del rilascio o del rinnovo della licenza di esercizio, dovrà essere effettuata una visita di controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, per accertare l'esecuzione dei lavori stessi.

Dall'eseguita visita di controllo verrà rilasciata dal suddetto Comando apposita dichiarazione da esibire al Comune a cura dell'interessato.

Art. 91

Negli stabilimenti, depositi o rivendite di sostanze che presentano pericolo d'incendio o di scoppio indicati nell'allegato C al presente Regolamento, il "certificato di prevenzione incendi" rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, deve essere esposto, insieme con la licenza di esercizio e presentato ad ogni richiesta degli agenti della forza pubblica e dei Vigili del Fuoco.

Art. 92

I compensi che gli interessati dovranno corrispondere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per i necessari sopralluoghi e per il rilascio dei "certificati di prevenzione incendi" sono fissati con decreto del Prefetto.

Art. 93

Chiunque a qualsiasi titolo, detiene, manipola, trasporta pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi deve sottostare alle norme di sicurezza ed alle disposizioni emanate ed emanande dal Ministero dell'Interno a sensi dell'art. 38, lett. A della Legge 27 dicembre 1941 n. 1570 (vedi circolare del Ministero dell'Interno n. 53 del 20 aprile 1949).

TITOLO VII INDUSTRIE PERICOLOSE E MESTIERI RUMOROSI

Art. 94

Giusta l'art. 64 del T.U. delle Leggi di P.S. approvato con R.D. Legge 18 giugno 1931, n. 773, la manifattura, le fabbriche e i depositi di materie insalubri e pericolose non possono essere impiantati ed esercitati nelle vie del territorio comunale, tranne in speciali casi per i quali dovrà essere richiesta la autorizzazione al Sindaco, il quale determinerà le condizioni particolari da imporsi all'interessato.

La domanda, circostanziata sulla specie della costruzione, va stesa in competente bollo, e deve avere allegati la pianta topografica ed i disegni delle manifatture, fabbriche o depositi di cui sopra.

Art. 95

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi, o incomodi (uso di motori, trapani, seghe, radio, martelli, magli ecc.) giusta l'art. 66 del T.U. delle Leggi di P.S. succitato, deve essere sospeso nel territorio del Comune nelle seguenti determinate ore: durante le funzioni religiose e nelle ore notturne.

TITOLO VIII SANZIONI PENALI E LORO APPLICAZIONE

Art. 96

Tutte le trasgressioni al presente regolamento, ove non costituiscano reato contemplato dal Codice penale o da altre leggi e regolamenti generali, saranno accertate e punite a norma dell'art.106 e segg. Della vigente legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n.383 e dell'art.9 Della legge 9 giugno 1947, n.530.

Art. 97

In ogni caso in cui, a termini del presente Regolamento, è resa obbligatoria ai privati una operazione, l'Autorità municipale prescrivere un termine perentorio entro il quale l'operazione stessa dev'essere compiuta.

Qualora tale termine trascorra infruttuosamente, l'operazione può esser eseguita d'ufficio a carico dei renitenti, senza pregiudizio dell'azione penale in cui fossero incorsi, salvo per i casi d'urgenza il disposto analogo della legge comunale e provinciale vigente.

Art. 98

La contravvenzione accertata rende passibile il contravventore, o chi per lui civilmente responsabile, di tutte le conoscenze Della medesima a sensi di legge.

Art. 99

Gli agenti municipali possono procedere al sequestro degli oggetti trovati in contravvenzione od esigere che venga data sufficiente cauzione.

Art. 100

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese si fa a mezzo dell'esattore comunale coi metodi di legge.

Art. 101

Il prodotto delle pene pecuniarie e delle relative oblazioni o transazioni per contravvenzioni al presente Regolamento è devoluto al Comune. Quota di legge del provvedimento delle ammende pagate, è devoluta ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

La liquidazione verrà disposta con deliberazione della giunta municipale.

Art. 102

E' vietato agli agenti municipali ricevere mance o regali, o di venire ad accordi o transazioni sopra qualunque atto contemplato dal presente regolamento, sotto comminatoria delle pene previste dagli artt.314 e segg. Del vigente Codice penale.

Art. 103

Per assicurarsi dell'osservanza delle varie prescrizioni del presente Regolamento e per provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far provvedere alla loro esecuzione il Sindaco può far procedere a visite ed ispezioni nei negozi, nei magazzini e stabilimenti, nelle abitazioni o in altro locale pubblico o privato, osservate sempre le norme stabilite dalla Costituzione e delle leggi sulle visite domiciliari.

ALLEGATO A (art.33 del Regolamento)

ELENCO DELLE INDUSTRIE DI PRIMA CLASSE che dovranno essere isolate nelle campagne e lontane dalle abitazioni.

A

Acido cloridrico (fabbricazione).Acido nitrico(fabbricazione).Acidopicrico(fabbricazione).Acido solforoso e solfiti preparati con gas solforoso.

Arrostimento dei minerali solforati in genere. Acido solforico(fabbricazione)

Acido stearico(fabbricazione mediante distillazione).Albumina(fabbricazione).

Allume(estratto dell'allumite).Amido(preparato per macerazione).Anilina(fabbricazione).

Argento(disargentazione coppellazione). Arsenico e antimonio(fabbricazione dei prodotti di).Asfalto e bitumi(fabbricazione).

B

Bario cloruro ed altri sali di bario ottenuti per riduzione del solfato di bario (fabbricazione).Bismuto (sali di).Bleu d'oltremare (fabbricazione).

C

Canapa (lino di macerazione).Carbone animale. Catrame di origini diverse ed olii minerali (distillazione).ceneri d'orefice (trattamento col piombo).

Cloro, cloruro di calce secco e scelto(fabbricazione).Calcetar(rosso di Prussia), (d'Inghilterra) (fabbricazione).Colle animali(fabbricazione).Combustibili agglomerati; mattonelle piriche

(fabbricazione con pece grassa).Corde armoniche(dalle budella, fabbricazione).cromo (composto di).

D

Dègras (fabbricazione).

F

Fecola.V. Amido Ferrugine e cloruro ferrico.Fiammiferi di fosforo (fabbricazione che impiegano fosforo bianco), salvo gli effetti dalla legge 23 giugno 1910, n.366.

Fosforo (fabbricazione).

G

Gelatina(fabbricazione).V.colle animali.Grassi (fusione e fuoco nudo dei).

Guano (fabbricazione).V.ingrassi artificiali(fabbric.).

I

Inchiostri da stampa(fabbricazione).Ingrassi artificiali (fabbricazione).

M

Materie fecali.V.Residui animali: mercurio (fabbriche di preparati) e colori, distillazioni, torrefazione dei minerali). Minio e litargirio.
(trattamento per via ignea dei minerali di).

N

Naftalina (depurazione).V.Catrame. Nero fumo (fabbricazione).V.catrame. Nitrobenzina.
V.Anilina.

O

Oli (raffineria in stabilimenti che non abbiano impianti o dispositivi per impedire le esalazioni fetide. Olii animali(preparazione e distillazione).

Olii di sansa (estratti di), mediante il solfuro di carbonio.

Olii di crisalidi (estrazione di).

Ossa (deposito di).

P

Pergamena animale (fabbricazione). Perfosfati. V. Ingrassi artificiali.

R

Residui animali (industria dei).

S

Sangue (industria dei prodotti).

Secretage.

Sego (V. grassi.).

Soda (fabbricazione col metodo Leblanc).

Solfo (fusione e distillazione, calcaroni, forni a storte a Gill, in cui si effettua liberamente la fusione).

Solfuro di carbonio (fabbricazione e deposito).

Spazzature (depositi).

Stagno (industria dei sali di).

V

Vernici grasse (fabbricazione delle).

Z

Zucchero (fabbricazione dalle barbabietole).

ALLEGATO B (Art. 33 Regolamento)

ELENCO DELLE INDUSTRIE DI SECONDA CLASSE CHE ESIGONO speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

A

Acetati (industria dagli).
Acido acetico (purificazione).
Acido salicilico (fabbricazione).
Acido stearico (per saponificazione calcare)
Acido tartarico (fabbricazione)
Anilina (colori di)
Alcool (distillazione dai cereali e dai tuberi)
Amido (fabbricato coi metodi che non siano a base di macerazione)
Ammoniaca (fabbricazione).

B

Baccalà (depositi e cisterne per dissalare)
Battitura di fili, cuoi, tele, borra, pelli, orini.
Bianco di zinco (fabbricazione)
Birra (fabbricazione)
Bleù di Prussia (fabbricazione)

C

Calce (fabbricazione)
Candele (preparate con acidi grassi, cera, praffina, spemaceti, ecc.)
Cappelli di feltro e di tela (fabbricazione)
Caratteri di stampa (fonderia)
Carta (fabbricazione)
Cemento (fabbricazione)
Cera (fusione depurazione)
Ceralacca (preparazione)
Cerussa e colori a base di piombo (fabbricazione)
Combustibili agglomerati e mattonelle piriche (fabbricazione con pece secca)
Caucciù e guttaperca (fabbricazione)

D

Doratura e argentatura dei metalli (a fuoco)

F

Fecola V. Amido
Ferrocianurie e ferrocianuri (fabbricazione)
Fiammiferi di fosforo (fabbriche che impiegano fosforo rosso)

Fiammiferi di fosforo (depositi)
 Filature, cotone e lino.
 Filatura di canapa.
 Fonderie di rame, ottone, piombo, ferro, bronzo.

G

Gas e gas carburanti (fabbricazione)
 Gesso (fabbricazione)
 Glucosio e detrina con ricuperazione del nero animale (preparati)

I

Imbianchimento con ipocloriti e gas solforoso

L

Lacche (fabbricazione)
 Lana meccanica (fabbricazione e carbonizzazione)
 Lana sudicia e crine (lavatura)

M

Macinazione dei minerali
 Macinazione delle sanse
 Maioliche (fabbricazione)
 Marocchini. V. Concerie
 Mercuriali composti (preparazione)
 Metallurgici (stabilimenti)

P

Pallini da caccina (fabbricazione)
 Panni (fabbricazione)
 Pelli fresche (v. conerie)
 Pesce (depositi e cisterne per dissalare). V. Baccalà
 Porcellane (fabbricazione). Vetrerie, conterie.
 Potassa dalle melasse (str.)

S

Sapone (fabbricazione)
 Scagliola. V. Gesso
 Soda (fabbricazione con processo Solvay)
 Specchi (argentatura e doratura con l'almagama).
 Stracci (cernita e deposito)

T

Taffetà (cerate e tele cerate)
 Tele dipinte, tessuti impermeabili
 Tintorie
 Torba (carbonizzazione) V. Gas
 Trattura dei bozzoli e filatura (cascami)

V

Verniciatura a fuoco degli oggetti metallici (stabilimenti)

ALLEGATO C (art. 84 Regolamento)

ELENCO DELLE DITTE COMMERCIALI E INDUSTRIALI E DEGLI ESERCIZI SOGGETTI ALLE VISITE E AI CONTROLLI DI “PREVENZIONE INCENDI” PRIMA DELLA CONCESSIONE DELLA LICENZA, DEL PERMESSO, DELLA CONCESSIONE E DELL’AUTORIZZAZIONE DA PARTE DEL SINDACO.

- 1) Officine od impianti per la produzione di:
 gas di distillazione (gas illuminante, gas d’olio o di Kraking);
 gas di reazione (gas d’aria, gas d’acqua, gas misto);
 gas di carburazione (aria carburata);
 altri gas combustibili (idrogeno, acetilone, ecc.);
- 2) Stabilimenti per la produzione di gas compressi, disciolti o liquefatti;
- 3) Stabilimenti ed officine in cui si utilizzano gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 4) Magazzini in cui si conservano bombole con gas compressi, disciolti o liquefatti.
- 5) Centrali di compressione, stazioni di travaso e depositi di metano e di gas idrocarburati.
- 6) Depositi o magazzini di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
- 7) Stabilimenti per le industrie di olii minerali, miscele lubrificanti ed affini (distillazione, raffinazione e trattamento degli olii minerali – distillazione di rocce asfaltiche-distillazione a bassa temperatura di combustibili fossili-lavorazioni ulteriori di petroli, benzina, ecc. produzione e lavorazione di paraffina, vasellina, ceresina ecc., lavorazione di olii lubrificanti ed affini-produzione di emulsione bituminosa da petroli-rigenerazione di olii minerali esausti o bruciati).
- 8) Rivendite nell’abitato, fuori dell’abitato e nei centri rurali di olii minerali e loro derivati infiammabili e combustibili.
- 9) Distributori fissi per benzina e miscele.
- 10) Depositi e stabilimenti per la produzione di agglomerati combustibili bitumi di catrame e di leganti per uso stradale – di derivati vari: cartoni e filtri catramati, carbolineum, vernici nere, ecc. ed altri eventuali lavorazioni affini.
- 11) Fabbriche e depositi di celluloidi e di oggetti vari di celluloidi.
- 12) Fabbriche e depositi di pellicole cinematografiche e fotografiche in celluloidi (ferma l’osservanza delle Norme di Sicurezza per le pellicole cinematografiche con supporto di celluloidi di cui alla Circolare n. 53 del 20 Aprile 1949 – prof. SC/20332 del Ministero dell’Interno).
- 13) Laboratori di attrezzatura teatrale e di scenografica (separati da teatri).
- 14) Stabilimenti per la produzione di carte geografiche, calcografiche, eliografiche, cianografiche; pellicole cinematografiche, radiografiche e fotografiche di sicurezza.
- 15) Magazzini (depositi) dei prodotti di cui al n. 14.
- 16) Stabilimenti ed opifici per l’industria della carta (fabbricazione delle paste meccaniche di legno; delle mezze paste di paglia, stracci, carta e cartoni incatramati o no; carta paraffinata cerata e simili; carte da parati; platinatura; coloritura e verniciatura della carta e dei cartoni;

- confezione della carta a pizzo, di globi, palloni, carta filata e trucioli di carta; fabbricazione di registri e quaderni, di scatole di carta e cartone, di sacchi, sacchetti, busta, involucri per sigarette e fiammiferi e di altri oggetti affini).
- 17) Magazzini per il deposito dei prodotti di cui al n. 16 e per deposito e classificazione di carta usata e cascami di fibre tessili e per l'industria della carta.
 - 18) Stabilimenti per l'industria della gomma elastica e della guttaperga (fabbricazione: di fogli, tubi e fili di gomma; di oggetti di gomma e guttaperga; di tessuti di gomma; di pneumatici, semipneumatici ed anelli di gomma piena per veicoli; di calzature di gomma e di tela gommata; di maschere antigas e antipolvere; di rigeneratori di gomma, di ebanite, diamantite, vulcanite ed oggetti di baenite; diamantite e vulcanite).
 - 19) Laboratori di vulcanizzazione di oggetti di gomma (pneumatici, stivali e stivaloni in gomma, ecc.).
 - 20) Depositi e rivendite di legnami da costruzione, da lavorazione; legna da ardere; paglia, fieno, canne; fascine, di carbone vegetale o minerale; di carbonella; di sughero e sommacco).
 - 21) Fabbriche, magazzini di depositi e di vendita: di mobili comuni e di lusso in legno, di biliardi, di arredamenti in legno, di serramenti in legno, di persiane avvolgibili, di pavimenti in legno, ed altri prodotti affini:
 - 22) Segherie, falegnamerie ed ebanisterie.
 - 23) Stabilimenti ed opifici delle varie industrie di prodotti dei tessuti, compresi quelli per la produzione di olii, bozzini, appretti e disappretti per l'industria tessile; quelli per la verniciatura dei tessuti e simili, fabbriche di tele cerate, di linoleum ed altri prodotti.
 - 24) Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita dei prodotti di cui al n. 23.
 - 25) Grandi laboratori per la confezione in serie di abiti, di biancheria, indumenti di maglia.
 - 26) Magazzini di deposito e grandi magazzini di vendita della confezioni di cui al numero 25.
 - 27) Fabbriche e magazzini di deposito e di vendita di crema e lucidi per pavimenti, metalli, mobili.
 - 28) Laboratori, opifici ed impianti per industrie chimiche per produzione: di acetone, di acido acetico, di acido ossalico, degli acidi stearico, palmitico, eleico; di alceide acetica e formica; di alcool metilico, etilico, di allumina per estrazione della bauxite, di ammoniaca per sintesi diretta e sottopressione; di clorati alcalini, di cloro liquido, di ossido etile, di idrogeno, di liquidi alogeni per azione dell'alogeno su idrocarburi gassosi; di fosforo di riduzione nei minerali di zinco, di solfato e cloruro e cloruro di zinco per attacco del metallo o dei residui a mezzo di acidi corrispondenti, di solfuro di carbonio, di carburo di calcio.
 - 29) Stabilimenti ed opifici per la purificazione degli alcool metilico, etilico e propilico.
 - 30) Fabbriche e depositi di fiammiferi e di torce.
 - 31) Laboratori ed opifici per la riduzione dei minerali di antimonio.
 - 32) Laboratori ed opifici per il recupero dell'argento per trattamento di prodotti fotografici e di pellicole cinematografiche.
 - 33) Opifici per la produzione del mastice da cutchou e ceralacca.
 - 34) Fabbriche e dopisiti di concime chimico.
 - 35) Opifici per l'estrazione a fuoco diretto del grasso dei corpi degli animali.
 - 36) Opifici per l'estrazione a caldo, distillazione, pirogenerazione, idrogenazione dell'olio di pesce.
 - 37) Opifici per la idrogenazione di olii e di grassi (vegetali animali) per lavorazione dei grassi e produzione di margarina.
 - 38) Opifici per la produzione di sapone, di candele e altri oggetti di cera e paraffina, di acidi grassi, di glicerina greggia, raffinata e distillata, ed altri prodotti affini.
 - 39) Fabbriche, depositi, rivendite all'ingrosso ed al minuto di vernici grasse, con solventi relativi (all'alcool, a spirito, a lacca) e cellulosiche e relativi diluenti e plastificanti.
 - 40) Stabilimenti in cui viene eseguita la iniezione di olii creosotati nel legno.

- 41) Opifici per la fabbricazione del metilene.
- 42) Depositi di fosforo e di solfuro di carbonio.
- 43) Opifici per la torrefazione di ossa, corna, ecc.
- 44) Stabilimenti per la fusione di solfo e per la produzione di solfo raffinato.
- 45) Fonderie di metalli, officine per lo stampaggio e la laminazione dei materiali, acciaierie, opifici per il trattamento di minerali di rame e nichel col forno a riverbero o a tino ed altri opifici affini.
- 46) Officine per la verniciatura a fuoco dei metalli.
- 47) Officine per la saldatura autogena e taglio con fiamma ossidrica ed ossiacetilenica.
- 48) Officine per verniciatura a spruzzo ed a pennello con vernici infiammabili.
- 49) Stabilimenti per la costruzione di cavi e condutture elettrici-isolati.
- 50) Opifici per la preparazione del crine vegetale, della trebbia e simili; lavorazione della paglia, dello sparto e simili; fabbricazione di scope; lavorazione del sughero; produzione di farina di legno macinato; ed altre fabbricazioni affini.
- 51) Opifici per la lavorazione delle setole, del crine animale, del pelo, di fibre vegetali, del capoc, delle penne e delle piume per imbottiture, dell'ovatta ed altri prodotti affini.
- 52) Opifici per la fabbricazione di giocattoli in celluloidi, in legno, in gomma, in stoffa ed altre simili sostanze.
- 53) Grandi empori per la vendita di oggetti di svariato genere.
- 54) Drogherie, mesticherie.
- 55) Altri eventuali opifici di produzione e magazzini di deposito e vendita di prodotti la cui preparazione o conservazione presenta pericoli di incendio o di scoppio e che non sono contemplati nella presente elencazione.

Il presente "REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA" deliberato dal Consiglio Comunale il 06.09.1953 al n. 52, approvato dalla G.P.A. in seduta 18.01.1954 con provvedimento n. 32222/69/II[^], modificato con delibera Consigliare n. 57 del 18.09.1955, è stato approvato definitivamente

Dalla Giunta Provinciale Amministrativa

In seduta del 05 marzo 1956

Con provvedimento n. 6292/1008/II[^]

E' stato pubblicato all'Albo Comunale per 15 (quindici) giorni consecutivi dal 13 marzo al 27 marzo 1956 senza reclami od opposizioni.

Ponzano Veneto li 28 marzo 1956

Omologato dal Ministero giusta nota di comunicazione prefettizia n. 22563/II[^] del 12 giugno 1956 allegata alla deliberazione n. 57 del 18.09.1955 di cui sopra.